



COMUNE DI OLBIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 80
DEL 25/10/2013

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NON APERTA AL PUBBLICO CIRCOLI PRIVATI

L'anno 2013 addì 25 del mese di Ottobre alle ore 17.14 nella solita sede delle adunanze consiliari del Comune, in seguito a regolare convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, alla Prima convocazione in sessione Pubblica Urgente, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto risultano presenti i signori consiglieri:

CONSIGLIERI	PRES.	ASS.	CONSIGLIERI	PRES	ASS
GIOVANNELLI Giovanni Maria Enrico	X		ORUNESU Giovanni A.	X	
ALTANA Mario Ignazio	X		PASCUCCI Liliana	X	
CAREDDU Gian Lodovico	X		PILERI Pietrina	X	
CARZEDDA Pietro Vittore	X		PINNA Tiziano	X	
CASALLONI Giovanni	X		PIRO Marco	X	
CASSITTA Giovanni	X		PITTA Salvatore		X
CASU Gianfranco		X	PIZZADILI Antonio	X	
COCCIU Angelo	X		PUTZU Massimo	X	
CORDA Gianluca	X		RICCIU Giovanni Maria	X	
CRISTO Benedetto S.S.	X		SANCIU Francesco		X
DAMIGELLA Luigi Agrippino	X		SANNA Giovanni	X	
DEIANA Anna Serena	X		SATTA Gesuino		X
FANCELLO Stefano		X	SCANU Gian Piero		X
FIORI Michele	X		SERRA Andrea		X
FOIS Monica	X		SPANO Giorgio	X	
GIUA Stefano M.G.	X		SPANO Pietro	X	
LANGIU Vito	X		SPANO Valerio	X	
LORIGA Antonio	X		TUCCONI Enza	X	
MACCARRONE Nicolò	X		URTIS Giovanni A.	X	
MALUDROTTU Alessandro	X		VARCHETTA Mirko	X	
NIZZI Settimo	X				
PRESENTI : 34			ASSENTI : 7		

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Stefania Cinzia Giua, la quale provvede alla redazione del presente atto. Per quanto non riportato si rimanda alla trascrizione integrale dei lavori della seduta.

Risultano presenti gli assessori: Bacciu Davide, Careddu Carlo, Chessa Pasqualino, Piccinu Gaspare, Russu Ivana, Spano Giovanna Maria, Vargiu Marco, Tedde Natale.

Risultano assenti gli assessori: Achenza Gesuino, Cachia Vincenzo.

In prosecuzione di seduta, preso atto della votazione sulla richiesta di inversione dell'o.d.g. come verbalizzato precedentemente, il Presidente del Consiglio, pone in discussione il punto n.° 14) dell'o.d.g. aggiuntivo avente per oggetto: "Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di somministrazione alimenti e bevande non aperta al pubblico – circoli privati".

Illustra l'argomento l'assessore alle attività produttive, Vargiu

Esce il Presidente del Consiglio e assume la Presidenza il vice presidente Damigella.

Consiglieri presenti: 33

Consiglieri assenti: 8 (Casu, Fancello, Pitta, Sanciu, Sanna, Satta, Scanu, Serra)

Interviene il consigliere Fois, presidente della V commissione consiliare " Tutela delle imprese regolari; Attività produttive; Sviluppo e marketing turistico; Servizi relativi al commercio, industria, artigianato, agricoltura, zootecnia, caccia e pesca; Pianificazione promozione e sviluppo turistico; Fiere mostre e mercati; SUAP; Pianificazione di competenza", la quale tra l'altro comunica che congiuntamente, alla VII Commissione "Servizi Sociali; Politiche sociali; Tutela degli animali; Politiche sanitarie; Partecipazione delle libere forme associative; Consulte; Difensore Civico; Problemi Istituzionali; Statuto; Regolamenti; Programmazione negoziata; Decentramento", e alla IX Commissione Consiliare "Politiche ed interventi in favore dei giovani; Polizia Municipale; Protezione Civile; Compagnia barracellare; Politiche ed interventi per l'accoglienza e l'integrazione", le commissioni esprimono voto favorevole all'unanimità.

Chiedono ed ottengono la parola i consiglieri: Giua, Pascucci, Pileri.

Interviene il vice presidente Damigella.

Chiedono ed ottengono la parola i consiglieri: Urtis, il quale tra l'altro comunica voto favorevole, e Piro.

Interviene il Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport, Baffigo, per fornire i chiarimenti richiesti dal consigliere Piro.

Interviene il Sindaco.

Il vice presidente Damigella invita i consiglieri a iscriversi a parlare per dichiarazione di voto.

Chiedono ed ottengono la parola per dichiarazione di voto, i consiglieri: Pascucci, la quale a nome del Partito Democratico dichiara voto favorevole, Pileri, capogruppo dell'UPC, la quale dichiara voto favorevole; Spano Valerio, il quale a nome del gruppo Forza Italia, dichiara voto favorevole.

Non essendovi altri consiglieri iscritti a parlare il vice presidente Damigella, pone in votazione palese con sistema elettronico, l'allegata proposta n. 102 del 22.10.2013 del Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport, munita del preventivo parere tecnico - amministrativo favorevole di cui all'art. 49, comma 1 D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e proclama il seguente risultato:

Consiglieri presenti : 33

Consiglieri assenti : 8 (Casu, Fancello, Pitta, Sanciu, Sanna, Satta, Scanu, Serra,)

Favorevoli : 32

Astenuti : 1 (Giua)

Il Consiglio Comunale approva la proposta n. 102 del 22.10.2013 del Dirigente del Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport.

Il vice presidente Damigella pone in votazione palese per alzata di mano l'immediata eseguibilità del provvedimento e proclama il seguente risultato: approvata.

Interviene il Presidente del Consiglio Sanna che riassume la presidenza.

Letto e confermato.

Il Presidente del Consiglio
Dott. Giovanni Sanna

Il Vice Presidente
Dott. Damigella Luigi Agrippino

Il Segretario Generale
Dott.ssa Stefania Cinzia Giua



COMUNE DI OLBIA

Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.102 DEL 22/10/2013

Ufficio Proponente: Ufficio 3 somministrazione alimenti e bevande e commercio

Settore Proponente: Settore Provveditorato, Sviluppo Economico, Turismo, Cultura e Sport

Assessore Proponente: Dott. Marco Vargiu

Il Dirigente: Michele Baffigo

Il Responsabile: Dott.ssa Filomena SECCHI

<p>OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NON APERTA AL PUBBLICO CIRCOLI PRIVATI</p>
--

CONSIDERATA l'esigenza di dotare il Comune di Olbia di un regolamento specifico per gli esercizi che effettuano somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico indistinto, in spacci annessi ad Associazioni e/o circoli privati;

STABILITO che queste attività vengono identificate nell'art. 24 della Legge Regionale 18 maggio 2006 n. 5 e s.m.i. e nella Delibera di Giunta Regionale n. 49/21 del 28 novembre 2006;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006, art. 6 – Disposizione per i Comuni;

CONSIDERATO che nel Comune di Olbia la presenza di questi esercizi è divenuta, negli anni, sempre più consistente e si è reso necessario stabilire regole maggiormente stringenti;

RITENUTO necessario dotarsi di un apposito regolamento al fine di disciplinare i circoli del territorio cittadino le finalità, così come previste dal D.P.R. 04 aprile 2001, n. 235: ricreative, culturali, sportive, sociali, formative ed educative;

VISTO lo schema di “Regolamento comunale per la disciplina dell'attività di: Somministrazione di alimenti e bevande non aperta al pubblico –Circoli Privati” predisposto dal competente servizio ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il regolamento composto da 18 pagine e da 27 articoli, è stato ampiamente discusso in seno alla 5^a ed alla 9^a commissione consiliare;

RILEVATO, inoltre, che in seduta congiunta, in data 17 ottobre 2013, si sono riunite le tre commissioni consiliari: 5^a Commissione Attività Produttive, 7^a Commissione REGOLAMENTI; 9^a Commissione POLIZIA MUNICIPALE;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 5^a Commissione Attività Produttive nella seduta dell'17.10.2013 contenuto nell'allegato alla presente proposta che viene richiamato a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 7^a Commissione REGOLAMENTI nella seduta dell'17.10.2013 contenuto nell'allegato alla presente proposta che viene richiamato a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il parere favorevole espresso dalla 9^a Commissione POLIZIA MUNICIPALE nella seduta dell'17.10.2013 contenuto nell'allegato alla presente proposta che viene richiamato a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000);

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE di

- 1) **Di APPROVARE** il regolamento comunale per la disciplina dell'attività di "Somministrazione di alimenti e bevande NON APERTA AL PUBBLICO – CIRCOLI PRIVATI", che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) Di dare atto che l'allegato regolamento consta di 27 articoli suddivisi in 18 pagine.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2013 / 102**

Ufficio Proponente: **Ufficio 3 somministrazione alimenti e bevande e commercio**

Oggetto: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE NON APERTA AL PUBBLICO CIRCOLI PRIVATI**

Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio 3 somministrazione alimenti e bevande e commercio)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 22/10/2013

Il Dirigente del Settore
Baffigo Michele

Visto contabile

Servizio Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere

Sintesi parere:

Il Dirigente del Servizio Finanziario



COMUNE DI OLBIA

Art. 72 comma 16 (Commissioni congiunte)
PRESIDENZA 5^ COMMISSIONE CONSILIARE e
PRESIDENZA 7^ COMMISSIONE CONSILIARE e
PRESIDENZA 9^ COMMISSIONE CONSILIARE

Seduta del 17 ottobre 2013

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI "SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E
BEVANDE NON APERTA AL PUBBLICO – CIRCOLI PRIVATI"**

parere della 5^ Commissione consiliare – ATTIVITÀ PRODUTTIVE:

FAVOREVOLE.....

IL PRESIDENTE
MONICA FOIS

.....

parere della 7^ Commissione consiliare - REGOLAMENTI

FAVOREVOLE.....

IL PRESIDENTE
STEFANO GIUA

.....

parere della 9^ Commissione consiliare – POLIZIA MUNICIPALE

FAVOREVOLE.....

IL PRESIDENTE
SALVATORE PITTA

.....



COMUNE DI OLBIA

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Visti gli atti d'ufficio si attesta che la deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25/10/2013 é divenuta esecutiva il 25/10/2013 ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.lgs 267/2000.

Data, 25/10/2013

IL SEGRETARIO GENERALE



COMUNE DI OLBIA

PROVINCIA di OLBIA - TEMPIO



REGOLAMENTO
COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' di :

SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE
NON APERTA AL PUBBLICO

“CIRCOLI PRIVATI”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 25 ottobre 2013

INDICE

Art. 1	Oggetto	3
Art. 2	Requisiti	3
Art. 3	Avvio Attività	4
Art. 4	Documentazione da allegare alla SCIA	5
Art. 5	Somministrazione	6
Art. 6	Sostituzione del Presidente/Legale Rappresentante	7
Art. 7	Sostituzione del Incaricato – requisiti di onorabilità	7
Art. 8	ELEMENTI FONDAMENTALI da INSERIRE nello Statuto e dell’ Atto Costitutivo	7
Art. 9	Modalità di svolgimento delle attività	8
Art. 10	BACHECA degli EVENTI	9
Art. 11	Documenti da tenere – A DISPOSIZIONE – all’interno del locale	9
Art. 12	Attività riservata ai Soci	10
Art. 13	Nomina del rappresentate del Presidente	10
Art. 14	Trasferimento di sede	10
Art. 15	Ampliamento o riduzione della superficie di vendita	11
Art. 16	Cessazione	11
Art. 17	Modalità di svolgimento dell’attività di somministrazione	11
Art. 18	Requisiti di sorvegliabilità	12
Art. 19	Attività consentite	13
Art. 20	Modalità di svolgimento delle attività	13
Art. 21	Obblighi Interni	13
Art. 22	Attività complementari consentite – Installazione apparecchi Radiotelevisivi	14
Art. 23	Attività complementari consentite – Attività di intrattenimento e Spettacolo	14
Art. 24	SPECIALI DEROGHE	15
Art. 25	Prescrizioni	15
Art. 26	Vigilanza e sanzioni	16
Art. 27	Norme transitorie e finali	18

Art. 1 - Oggetto

Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, a favore dei rispettivi associati, da parte di esercizi non aperti al pubblico, in spacci annessi ad Associazioni e/o circoli privati.

Ai fini del presente regolamento gli esercizi non aperti al pubblico sono individuati ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 e s.m.i., e della D.G.R. n. 49/21 del 28/11/2006.

Le cui finalità sono riconosciute dal Ministero dell'Interno a norma del D.P.R. 235/2001, si considerano:

- 1) *"Associazioni e circoli ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali"* riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 2;
- 2) *"Associazioni e circoli NON ADERENTI ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali"* riconosciute dal Ministero dell'Interno, a norma dell'art. 3.

Art. 2 - Requisiti

I presidenti delle Associazioni e/o circoli privati di cui all'articolo 1, per poter avviare e proseguire l'attività di somministrazione ai propri soci devono:

- a) essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.Lgs n. 59/2010 e antimafia, così come modificato dal D. Lgs. 06-08-2012 n. 147.
- b) avere finalità assistenziali e/o di mutuo soccorso perseguite attraverso l'effettivo esercizio di attività ricreative, culturali, sportive, sociali, formative ed educative, ai sensi del DPR 235/2001;
- c) rispettare le condizioni previste dall'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi" (TUIR) e s.m.i.;
- c) essere dotati di statuto, di organi di direzione e di controllo;
- d) adottare modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio, la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti, la successiva iscrizione nel libro dei soci e il rilascio di tessera:

SI PRECISA che le varie fasi di accettazione del socio:

- 1) acquisizione richiesta di iscrizione;
- 2) la verbalizzazione da parte del consiglio direttivo della eventuale acquisizione del socio;
- 3) inserimento del nominativo del socio nell'apposito elenco;
- 4) compilazione formale della tessera e la sua materiale consegna all'interessato.

Sono da considerarsi fasi distinte e specifiche che non possono essere effettuate in un'unica giornata.

L'EFFETTIVA ISCRIZIONE DEL SOCIO POTRA' ESSERE CONSIDERATA VALIDA – CON FORMALE EMISSIONE DELLA TESSERA – SOLO DOPO DUE GIORNI DALLA DATA DI ISCRIZIONE, verificabile sul registro soci.

Il Comune effettua controlli ed ispezioni.

Il Comune accerta l'adeguata sorvegliabilità anche in caso di intervento edilizio per ampliamento.

Art. 3 - Avvio Attività

I Presidenti delle associazioni di cui all'art. 1 che intendono svolgere direttamente attività di somministrazione di alimenti e di bevande a favore dei rispettivi associati, presentano, per il tramite del legale rappresentante o presidente del circolo, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90 e s.m.i. segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività deve essere presentata, a pena di inammissibilità, mediante la procedura telematica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, utilizzando esclusivamente la modulistica regionale reperibile sul sito www.sardegناسuap.it.

Nella Segnalazione Certificata di Inizio Attività, sottoscritta da parte del Presidente del Circolo, deve essere indicata:

- a) la denominazione completa del circolo, il relativo codice fiscale e l'indicazione della sede;
- b) la finalità del circolo;
- c) l'elenco dei nominativi di coloro che compongono il Consiglio direttivo e le cariche ricoperte ;
- d) i dati identificativi e anagrafici e codice fiscale dei componenti il Consiglio direttivo;
- e) dichiarazione attestante che il circolo ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli art. 148 TUIR, DPR 917/86 (testo unico delle imposte sui redditi);
- f) il tipo di attività di somministrazione che si intende svolgere;
- g) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione, con allegata planimetria nella quale è evidenziata la delimitazione della zona destinata alla somministrazione;
- h) che il locale, dove è esercitata la somministrazione ha destinazione ad uso commerciale, è conforme alle norme vigenti in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria, di polizia urbana ed annonaria ed ai criteri di sicurezza previsti dalle vigenti norme, nonché gli estremi del certificato di agibilità in corso di validità;
- i) CHE IL LOCALE IN CUI SI INTENDE SVOLGERE L'ATTIVITÀ HA CATEGORIA CATASTALE C1 E SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE COSÌ COME DA REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OLBIA;
- m) il numero di soci che, nel rispetto delle norme di sicurezza, possono essere contemporaneamente presenti nei locali del circolo;
- n) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.Lgs. 59/2010 e s.m.i.;

- o) delibera assembleare con la quale si autorizza lo svolgimento dell'attività di somministrazione all'interno del circolo.

Art. 4 - Documenti da allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività

Alla **Segnalazione Certificata di Inizio Attività** devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo e/o dello statuto del circolo redatto nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata (ai sensi dell'articolo 111 comma 4 quinquies ora 148 comma 8 del TUIR).
- b) elenco delle cariche sociali;
- c) elenco dei soci iscritti all'Associazione o al Circolo risultante dal registro di cui al successivo art. 17, comma 2;
- d) copia documento di identità in corso di validità di tutti i soggetti che rilasciano dichiarazioni;
- e) presentazione dell'autocertificazione Antimafia ai sensi della Legge 575/1965 e s.m.i. per tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- f) presentazione dell'autocertificazione requisiti TULPS ai sensi della Legge 773/1931 e s.m.i. per tutti i componenti del Consiglio Direttivo;
- g) notifica igienico sanitaria (Reg. CE n. 852/2004 – 853/2004) alla quale deve essere allegata:
 1. planimetria dei locali, in scala 1:100 o 1:200, in cui viene svolta l'attività oggetto della notifica, a firma di un tecnico abilitato, datata e sottoscritta dal presidente del circolo o dal soggetto gestore. Detta planimetria deve contenere le seguenti indicazioni: ubicazione del circolo, destinazione d'uso dei singoli locali/ambienti, superficie e disposizione spaziale delle principali attrezzature;
 2. elenco arredi;
 3. relazione descrittiva di locali, degli impianti e delle attrezzature, datata e sottoscritta dal Presidente del Circolo o dal soggetto gestore.
- h) Planimetria nella quale viene evidenziato il rispetto dei criteri di sorvegliabilità dei locali (planimetria sulla sorvegliabilità dei locali,) ai sensi del D.M. 17 dicembre 1992, n. 564 e ss.mm.ii. regolarmente firmata;
- i) dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia di impatto acustico, a firma di un tecnico abilitato.
- j) relazione di verifica dell'impatto acustico, redatta secondo i criteri di cui alla legge n° 447/1995 e alle linee guida regionali in materia di impatto acustico, approvate con Deliberazione G.R. n. 62/09 del 14/11/2008, a firma di un tecnico abilitato.
- k) dichiarazione resa dal Presidente del circolo con la quale attesta che l'attività è esercitata nel rispetto di tutte le norme tecniche in vigore, dei criteri cautelativi di prevenzione incendi, D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e del D.lgs n. 81/08 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro";
- l) Il Presidente del circolo dovrà richiedere, prima dell'avvio dell'attività, il titolo abilitativo per la vendita al minuto di alcolici, così come previsto dal D.Lgs. 504/95.
- m) AFFILIAZIONE ad enti o associazioni le cui finalità siano state riconosciute dal

- Ministero degli interni, svolgenti finalità mutualistiche, assistenziali, culturali, ricreative o sportive e di promozione sociale, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235;
- n) DICHIARAZIONE DI NON ADESIONE a enti o associazioni con finalità riconosciute dal Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 4 aprile 2001 n. 235;

PER I CIRCOLI AFFILIATI, è necessario allegare copia del DECRETO DI RICONOSCIMENTO quale "ENTE NAZIONALE A CARATTERE ASSISTENZIALE" RILASCIATO DAL Ministero dell'Interno in corso di validità.

Nel caso di finalità differenti sarà necessario produrre il decreto predisposto da uno dei seguenti Enti: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali o dal Coni quale Ente di Promozione Sportiva.

Se i locali che ospitano il circolo sono inseriti in immobili in cui vi sono locali destinati a più unità abitative, deve essere allegata alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività la copia conforme del regolamento di condominio o della delibera assembleare da cui risulti che non sussistono impedimenti allo svolgimento delle attività del circolo ricreativo.

Art. 5 - Somministrazione

Qualora l'attività di somministrazione non venga esercitata direttamente dal Presidente, ma sia affidata in gestione a terzi, nella segnalazione certificata di inizio attività dovrà essere allegata

- a) autocertificazione del gestore circa il possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71 del D.lgs n. 59/2010, e dei requisiti antimafia così come modificato dal D. Lgs. 06-08-2012 n. 147.

Alla SCIA, sottoscritta per accettazione da quest'ultimo, dovrà essere allegata copia del documento d'identità.

Sia il gestore che il presidente o la persona specificamente nominata quale delegato alla somministrazione, dovranno garantire la propria presenza all'interno del circolo durante gli orari di attività di somministrazione.

Art. 6 – Sostituzione del Presidente /legale rappresentante

Nel caso di nomina del nuovo Presidente/Legale rappresentante **deve essere data comunicazione al Comune.**

E' necessario allegare alla comunicazione:

- la documentazione relativa all'elezione, verbale dell'Assemblea;
- la nomina e all'accettazione della carica;
- l'autocertificazione antimafia;
- l'autocertificazione sostitutiva del certificato generale del casellario giudiziale;
- documento d'identità del Presidente/Legale rappresentante.

I documenti suindicati devono essere resi e sottoscritti dal nuovo Presidente/Legale rappresentante.

Art. 7 – Sostituzione dell’incaricato – requisiti di onorabilità

Nel caso di nomina di nuovo Responsabile della somministrazione dovrà essere inoltrata, all’Ufficio comunale competente, immediatamente, apposita comunicazione, corredata:

- 1) la documentazione relativa, alla nomina : verbale dell’Assemblea;
- 2) la nomina e all’accettazione della carica;
- 3) autocertificazione sui requisiti previsti ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010, così come modificato dal D. Lgs. 06-08-2012 n. 147.;
- 4) documento d’identità del soggetto individuato quale Responsabile della somministrazione.

I documenti suindicati devono essere resi e sottoscritti dal nuovo Incaricato.

Art. 8 - ELEMENTI FONDAMENTALI da INSERIRE nello Statuto e nell’Atto Costitutivo

Ai sensi dell’ex articolo 111, comma 4-quinques, ora art. 148 comma 8 del T.U.I.R. e della L.R. n. 5/2006 e s.m.i. e del D.G.R. n. 49/21 del 28/11/2006, sussiste a carico del circolo l’obbligo di inserire nel rispettivo atto costitutivo o statuto le seguenti clausole:

- a) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
- c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori di età, il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’associazione;
- d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, **principio del voto singolo di cui all’articolo 2532, comma 2, del codice civile , sovranità dell’assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell’articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e semprechè le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;**
- f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti

- a causa di morte e non rivalutabilità della stessa;
- g) modalità di iscrizione che prevedano la domanda di adesione dell'aspirante socio la formale accettazione da parte degli organi statutariamente preposti mediante verbalizzazione del parere reso alla presenza di tutto il consiglio direttivo, la successiva iscrizione nel libro dei soci ed il rilascio della tessera, operazioni, queste, che non potranno e non dovranno essere effettuate nella medesima giornata ma in differenti giornate delle altre che non potrà in ogni caso essere rilasciata in giornata;
 - h) modalità di "allontanamento dei soci, eventualmente indesiderati".
 - i) la piena conoscenza ed accettazione di quanto previsto nel presente regolamento;
 - j) **LA CARATTERIZZAZIONE DEL TIPO DI ATTIVITA' E DI FINALITA' SOCIALI RICONOSCIUTE** in base alle quali il circolo opera: mutualistiche; culturali; ricreative; assistenziali; sportive;
 - k) le modalità di perseguimento delle finalità riconosciute;
 - l) la programmazione – di massima – degli eventi finalizzati alla realizzazione degli obiettivi definiti nello statuto;
 - m) la calendarizzazione di eventuali manifestazioni (e/o pubblici) spettacoli.

NELLA BACHECA DELLE ATTIVITA', PRESENTE ALL'INTERNO DEL CIRCOLO, dovranno essere riportate tutte le iniziative previste alle precedenti **lettere l) ed m)**; CONSULTABILE SIA DAI SOCI CHE DAL PERSONALE CHE EFFETTUA IL CONTROLLO E LA VIGILANZA.

Il Comune verifica che lo Statuto dell'associazione o del circolo, preveda modalità volte a garantire l'effettività del rapporto associativo, escludendo la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, nonché lo svolgimento effettivo dell'attività istituzionale.

II PRESIDENTE CONSEGNARE CON NOTIFICA FORMALE AD OGNI SINGOLO SOCIO COPIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO E DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE.

Art. 9 - Modalità di svolgimento delle attività

Ai circoli di cui al presente regolamento non è consentito:

- a) permettere l'accesso nei locali di somministrazione a chi non abbia la qualità di socio;
- b) effettuare la pubblicità di spettacoli o trattenimenti vari o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza la specificazione che l'ingresso è riservato esclusivamente a coloro i quali risultino preventivamente associati al circolo;

I circoli stessi sono tenuti a:

- a) esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soci;
- b) verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

Art. 10 - Bacheca degli eventi

All'interno della sede del Circolo dovrà ESSERE ESPOSTA E BEN VISIBILE – UNA BACHECA CON L'INDICAZIONE DI TUTTI EVENTI E LE ATTIVITA' ORGANIZZATE ALL'INTERNO DEL CIRCOLO STESSO.

DOVRA' ESSERE DEFINITA E DETTAGLIATA SIA LA PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE CHE MENSILE, in corrispondenza alle finalità definite nello statuto del circolo stesso.

I fogli contenenti la programmazione (già trascorsa) dovranno essere tenuti sempre a disposizione nel caso di verifiche da parte degli organi di controllo.

Art. 11 - documenti da tenere – A DISPOSIZIONE - all'interno del locale

All'interno del circolo dovranno essere tenuti sempre a disposizione i seguenti documenti:

- 1) REGISTRO SOCI ANNUALE;
- 2) ELENCO CARICHE SOCIALI;
- 3) STATUTO E ATTO COSTITUTIVO DEL CIRCOLO;
- 4) LIBRO DEI VERBALI DI RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO;
- 5) SCIA CON TUTTI GLI ALLEGATI;
- 6) PLANIMETRIA DEI LOCALI, CON PRECISA INDICAZIONE DELLA SUPERFICIE DEDICATA ALLA SOMMINISTRAZIONE-PREPARAZIONE;
- 7) AGIBILITA' DEI LOCALI;
- 8) EVENTUALI NUOVE COMUNICAZIONI, PER MODIFICHE E/O SOSTITUZIONI;
- 9) DOCUMENTAZIONE DELLA BACHECA DEGLI EVENTI.

I registri dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- a) FOGLI INAMOVIBILI; NUMERATI E VIDIMATI DALL'UFFICIO COMUNALE;
- b) I SINGOLI FOGLI DOVRANNO ESSERE NUMERATI IN PROGRESSIONE;

I registri dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- 1) COGNOME E NOME DEL SOCIO;
- 2) NUMERO DI TESSERA – IN ORDINE PROGRESSIVO;
- 3) INDIRIZZO;
- 4) CITTÀ DI PROVENIENZA;
- 5) CODICE FISCALE;
- 6) N. DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
- 7) DATA DI AMMISSIONE;
- 8) DATA DI CESSAZIONE;

Art. 12 - Attività riservata ai Soci

La vendita, il consumo di beni e la somministrazione di alimenti e bevande devono essere limitate ai soci iscritti al circolo.

L'attribuzione delle qualifica di socio non può essere riconosciuta nello stesso giorno dell'iscrizione, ma devono essere rispettate le modalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del presente regolamento.

Non è consentito l'ingresso nei locali ai soggetti che non abbiano la qualità di socio.

Il Presidente del Circolo e/o il rappresentante di cui al successivo articolo 5, ovvero il gestore, devono verificare che le persone che accedono ai locali del circolo siano associati o iscritti nel libro soci in possesso della relativa tessera.

Resta ferma la possibilità per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 13 - Nomina del rappresentante Incaricato a sostituzione del Presidente

Qualora il presidente non possa essere normalmente presente, è tenuto a nominare formalmente con scrittura privata, tra i soci del circolo, uno o più rappresentanti incaricati della conduzione concreta della somministrazione e delle attività complementari.

Il/i soggetto/i delegato/i deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'articolo 71 del D.lgs 59/2010 e di quelli antimafia.

Il verbale di nomina del o degli incaricati, nonché l'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente comma, deve essere trasmesso telematicamente, entro e non oltre 10 giorni, allo Sportello Unico per le Attività Produttive.

Il rappresentante o i rappresentanti devono essere presenti personalmente nella sede del Circolo.

Il Presidente rimane comunque unico titolare responsabile della gestione.

Art. 14 - Trasferimento di sede

Nel caso di trasferimento di sede del circolo, per esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nello spaccio interno, il Presidente del sodalizio dovrà presentare al SUAP, secondo le modalità di cui al precedente art. 2 comma 2, apposita SCIA di trasferimento in cui dovrà dichiarare che i nuovi locali sono in possesso di tutti i requisiti oggettivi prescritti dal presente regolamento.

Si ricorda che, ai sensi del DPR n. 235/2001 art. 2 c.1, tale locale deve coincidere con "*la SEDE ove sono svolte le attività istituzionali*". Dovrà pertanto essere allegata alla comunicazione del Comune l'aggiornamento dello Statuto del Circolo.

Art. 15 - Ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione

Nel caso di ampliamento o riduzione della superficie di somministrazione, il Presidente deve segnalare al comune la variazione dell'attività, mediante la procedura telematica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, utilizzando esclusivamente la modulistica regionale reperibile sul sito www.sardegناسuap.it.

Art. 16 - Cessazione

La cessazione dell'attività deve essere comunicata, mediante la procedura telematica di cui all'articolo 5 del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, con apposita dichiarazione autocertificativa. Secondo le modalità previste dalla Statuto, allegando verbale dell'organo assembleare.

Art. 17 - Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande deve essere strettamente complementare allo svolgimento delle attività del circolo, non deve risultare preminente rispetto alle finalità assistenziali, ricreative, culturali, sportive o sociali.

Nel rispetto delle finalità specifiche del circolo, la superficie dedicata alla PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE non potrà essere superiore al 40% della superficie totale del locale stesso.

Tale superficie dovrà essere dettagliatamente prevista nella planimetria-arredata da allegare alla Scia di avvio attività. Predisposta in scala adeguata: 1:100 o 1:200, a firma di un tecnico abilitato, datata e sottoscritta dal titolare, con le seguenti indicazioni: ubicazione del circolo, destinazione d'uso dei singoli locali/ambienti, individuazione della superficie relativa al 40% con indicata la disposizione spaziale delle principali attrezzature necessarie alla preparazione e somministrazione di alimenti. Individuazione della rimanente superficie al 60% con indicazione dell'utilizzo specifico.

I CIRCOLI CON FINALITÀ ENOGASTRONOMICA, prevista dettagliatamente all'interno dallo statuto, potranno avere "**DEROGA ESPRESSA**", ed ottenere un aumento della superficie di preparazione e somministrazione degli alimenti, alle seguenti condizioni:

- a) Programmazione di specifici CORSI DI FORMAZIONE enogastronomica;
- b) Programmazione di specifici CORSI DI INFORMAZIONE finalizzati al raggiungimento degli obiettivi enogastronomici.
- c) cadenza **ALMENO TRIMESTRALE** della programmazione specifica, Formazione/Informazione.
- d) Comunicazione di ogni singolo evento all'Amministrazione comunale per l'invio degli opportuni controlli, almeno dieci giorni prima dell'avvio di ogni singolo evento.

Art. 18 - Requisiti di Sorvegliabilità dei locali

I locali in cui è ubicato il circolo devono essere conformi a quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta Regionale n. 49/21 del 28/11/2006, art. 4:

“I locali dei circoli nei quali si svolge l’attività di somministrazione devono presentare i seguenti requisiti:

- *non avere accesso diretto dalla pubblica via ma essere separati dall’ingresso da divisorii, in modo tale che sia impedita dall’esterno la percezione visiva dell’attività di somministrazione;*
- *nell’area destinata alla somministrazione deve essere esposta copia della comunicazione, di tutte le prescritte autorizzazioni, e il certificato di affiliazione del circolo all’ente nazionale (se trattasi di circolo affiliato);*
- *sull’ingresso ed all’esterno della struttura sede del circolo non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione esercitata all’interno o i prodotti che vi vengono somministrati;*
- *nei locali del circolo va esposto, su appositi cartelli, l’orario di apertura e chiusura, così determinato all’interno dei limiti minimi e massimi stabiliti dal comune;*
- *la somministrazione di bevande e/o alimenti è riservata esclusivamente ai soci del circolo in possesso della tessera sociale regolarmente iscritti nel libro soci nonché ai soci di altri circoli in possesso della rispettiva tessera.*

In particolare, in base ai D.M. n. 564/92 e D.M. 5 agosto 1994, n. 534, decreto del 12 settembre 1996 e s.m.i., I CIRCOLI devono possedere i seguenti requisiti:

1. Sorvegliabilità esterna.

1. le porte o altri ingressi non possono essere utilizzati per l’accesso alle civili abitazioni;
2. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico;
3. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo d’accesso, la visibilità esterna dovrà essere specificatamente verificata dall’autorità di pubblica sicurezza;

2. Sorvegliabilità interna.

1. le suddivisioni interne dei locali, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso;
2. eventuali locali interni, non aperti al pubblico, devono essere indicati al momento della comunicazione di avvio attività;
3. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio;

3. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati.

1. I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande **devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.**

IL LOCALE IN CUI SI INTENDE SVOLGERE L'ATTIVITÀ DEVE POSSEDERE CATEGORIA CATASTALE C1 E SPECIFICA DESTINAZIONE D'USO COMMERCIALE COSÌ COME DA REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI OLBIA.

Art. 19 - Attività consentite

La Segnalazione Certificata di Inizio Attività, per le associazioni e/o circoli di cui all'art. 2 del presente Regolamento, consente la somministrazione di alimenti e/o bevande a favore dei rispettivi associati e di coloro che siano in possesso della tessera nazionale o locale dello stesso ente affiliante riconosciuto, qualora sussista nello statuto la clausola di reciprocità, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3 del D.P.R. n. 235/2001 con l'art. 111 del T.U.I.R.

I soci dei circoli sportivi possono usufruire, in occasione di competizioni agonistiche e non, del servizio di somministrazione presso la sede che li ospita.

Art. 20 - Modalità di svolgimento delle attività

Ai circoli di cui al presente Regolamento non è consentito:

- a) permettere l'accesso nei locali di somministrazione a chi non abbia la qualità di socio;
- b) effettuare la pubblicità di spettacoli o trattenimenti vari o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza la specificazione che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro i quali risultino preventivamente associati al circolo.

Il Presidente o il gestore del Circolo privato, sono tenuti:

- a) a esporre all'esterno dei locali un cartello contenente la dicitura che l'accesso è riservato ai soli soci;
- b) a verificare, all'ingresso dei locali, che le persone che vi accedono siano in possesso della tessera associativa o che, comunque, abbiano la regolare qualifica di socio.

ART. 21 – Obblighi interni

Il Presidente o il gestore del Circolo privato, ai sensi dell'applicazione del Tulps e del relativo regolamento di esecuzione, e del secondo comma dell'art. 152 del regolamento TULPS e dell'art. 4 del Dpr 235/2001, ha l'obbligo di:

- a) esporre la tariffa dei prezzi (art. 180 Reg. esecuzione Tulps);
- b) astenersi dalla somministrazione bevande alcoliche come prezzo di scommessa o di gioco (art. 181 reg. esecuzione Tulps);
- c) effettuare spettacoli a cui partecipano persone invitate (art. 118)
- d) non impiegare ragazzi di età minore dei 18 anni per la somministrazione al minuto di bevande alcoliche (art. 188 reg. Tulps);
- e) non somministrare bevande alcoliche ai minori degli anni 16, alle persone malate di mente o in stato di manifesta ubriachezza (artt. 689 e 691 codice penale).

Art. 22 - Attività complementari consentite – installazione Apparecchi Radiotelevisivi

E' consentita all'interno dei circoli, nei locali ove è situato lo spaccio o si svolge l'attività di somministrazione, l'installazione e l'utilizzo di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione e riproduzione sonora e di immagini, riservati ai soci.

L'utilizzo di detti impianti deve essere effettuato nel rispetto della normativa sull'inquinamento acustico.

Art. 23 - Attività complementari consentite - Attività di Intrattenimento e Spettacolo

All'interno dei circoli possono effettuarsi attività di intrattenimento e spettacolo (trattenimenti musicali e danzanti, rappresentazioni teatrali e cinematografiche) riservate esclusivamente ai soci. Congiuntamente alla presentazione degli specifici modelli in autocertificazione da parte di un tecnico abilitato che attesti la "CONFORMITA' PER LOCALI E ALLESTIMENTI PER IL PUBBLICO SPETTACOLO E TRATTENIMENTO DI CAPIENZA INFERIORE A 200 POSTI (vedi Modello A22, sito sardegna SUAP)

Posto che detta attività presuppone l'utilizzo di apparecchiature, macchinari e strumentazione sonora, l'attività di intrattenimento e spettacolo deve essere obbligatoriamente preceduta dalla presentazione al SUAP, di apposita dichiarazione di conformità dell'impianto alle vigenti norme in materia di impatto acustico e della valutazione previsionale o relazione di verifica dell'impatto acustico, redatta secondo i criteri di cui alla legge n° 447/1995 e alle linee guida regionali in materia di impatto acustico, approvate con Deliberazione G.R. n. 62/09 del 14/11/2008.

Si specifica che l'attività in argomento, pur non essendo ricompresa fra le attività individuate nell'allegato I del D.P.R. 151/2011, deve essere esercitata nel rispetto di tutte le norme tecniche in vigore e dei criteri cautelativi di prevenzione incendi.

In caso di attività di trattenimento danzante e musicale effettuata all'interno dei circoli privati aventi locali "...con capienza superiore a 100 (cento) persone ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 metriquadri, l'attività deve essere preceduta dalla presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA antincendio), ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122".

SARA' NECESSARIO ALLEGARE ALLA SCIA, anche, i seguenti MODELLI:

- 1) A10: IMPATTO ACUSTICO + DETTAGLIATA RELAZIONE;
- 2) A22: LOCALI PS INFERIORI A 200 PERSONE;
- 3) B7: TRATTENIMENTO E SVAGO.

Art. 24 - SPECIALI DEROGHE

Qualora, l'attività del circolo sia **PRIORITARIAMENTE – SPORTIVA** – ed ai sensi dei precedenti articoli n. 2 “Requisiti”, n. 3 “Avvio Attività”, n. 8 “Elementi fondamentali da inserire nello Statuto e nell’Atto Costitutivo”, si proponga di **promuovere e diffondere la pratica sportiva tra tutti i cittadini**, è prevista una speciale deroga per quando concerne la verifica dei soci iscritti.

E' CONSENTITA, all'interno della struttura, **LA PRESENZA DI NON SOCI**, a condizione che, all'atto del controllo delle forze dell'ordine, dimostrino di essere parenti e/o genitori di soggetti regolarmente iscritti e tesserati in quella associazione.

Art. 25 - Prescrizioni

All'interno del circolo dovrà essere tenuto a disposizione, per eventuali controlli da parte delle autorità competenti, apposito registro riportante l'elenco aggiornato dei soci con l'indicazione di tutte i passaggi effettuati per la formalizzazione dell'iscrizione del socio.

Qualora, in relazione alle attività svolte all'interno del circolo, si accertino violazioni al regolamento di polizia urbana e, in particolare, si determinino situazioni ripetute di turbativa dell'ordine e della quiete pubblica, l'Amministrazione, in relazione alla gravità dei fatti, procederà ad applicare le sanzioni previste dalla legislazione vigente e dal successivo art. 22.

Ciascun Ente trasmette al Comune, entro il 31 gennaio di ogni anno, l'elenco aggiornato dei circoli affiliati.

Il Comune trasmette agli Enti a carattere nazionale gli eventuali provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli affiliati.

Il Presidente dell'Associazione e/o del circolo è obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla segnalazione certificata di inizio attività per i seguenti elementi:

- a) **cambio di appartenenza o cancellazione da un Ente nazionale;**
- b) **variazione nella tipologia dell'attività di somministrazione;**
- c) **superficie dei locali adibiti alla somministrazione;**
- d) **aggiornamento dell'elenco dei soci.**

Il Presidente dell'Associazione e/o del circolo è obbligato a trasmettere ANNUALMENTE al Comune copia dei bilanci dai quali si evinca il permanere dei requisiti previsti dall'art. 148 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 e di non essere incorso nella perdita della qualifica di ente non commerciale così come previsto nell'art. 149 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917 (TUIR).

Art. 26 - Vigilanza e sanzioni -

Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, il personale ASL e qualsiasi Autorità cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attività di somministrazione.

- 1) Nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati effettuato senza la preventiva segnalazione certificata di inizio attività, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 e s.m.i. (da €. 2.500 a **€. 15.000**) ed è ordinata l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione.
- 2) Nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione senza essere in possesso dei requisiti morali e professionali, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 31 e 35 della legge regionale n. 5/2006 e s.m.i. (da €. 2.500 **a €. 15.000**).
- 3) L'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno dei circoli privati effettuato a favore dei non soci, equivale all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande svolta in assenza di titolo autorizzatorio. In tal caso, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dagli artt. 31 e 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 **a €. 15.000**) ed è ordinata l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione **al pubblico indistinto**.
- 4) E' considerata abusiva l'attività di somministrazione effettuata in assenza del Presidente del Circolo o dell'Associazione, del rappresentante o del gestore. In tal caso nei confronti del soggetto che effettua la somministrazione senza averne titolo, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 **a €.15.000**), **ed è ordinata l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione.**
- 5) Nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione in circoli privati utilizzando locali con accesso diretto dalla via pubblica, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 **a €. 15.000**), **ed è ordinata l'inefficacia della SCIA previo provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti, vedi art. 31 L.R. 5/2006 e s.m.i.**
- 6) Nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione in circoli privati utilizzando pubblicità posta all'esterno, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 **a €. 15.000**), **ed è ordinata l'inefficacia della SCIA previo provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.**

7) Nel caso di esercizio dell'attività di somministrazione in un circolo privato in difformità delle disposizioni previste dalla Delibera Regionale n. 49/21 del 28/11/2006, trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 a €. 15.000), ed è ordinata l'inefficacia della SCIA previo provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

8) Nel caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento specificatamente alle condizioni previste negli articoli:

- a) art. 2 – Requisiti;
- b) art. 8 – Elementi Fondamentali da Inserire Nello Statuto;
- c) art. 9 – Modalità di Svolgimento Dell'attività;
- d) art. 10 – Bacheca degli Eventi;
- e) art. 11 – Documenti da tenere – a disposizione delle autorità – all'interno del locale;
- f) art. 13 – Nomina del Rappresentante Incaricato a sostituzione del Presidente
- g) art. 17 – Modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione;
- h) art. 20 - Modalità di svolgimento dell'attività;
- i) art. 23 – Attività complementari consentite – Attività di Intrattenimento e Spettacolo,
- j) art. 25 – Prescrizioni;
- k) art. 27 – Norme Transitorie e Finali;

trova applicazione la sanzione amministrativa prevista dall'art. 35 della legge regionale n. 5/2006 (da €. 2.500 a €. 15.000), ed è ordinata l'inefficacia della SCIA previo provvedimento di sospensione dell'attività per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può ripristinare i requisiti mancanti.

Nel caso di reiterazione (ai sensi dell'articolo 8 bis della legge 689/81) gli importi sono raddoppiati.

Nel caso di violazioni delle norme in materia di impatto acustico trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10 della legge 26 ottobre 1995 n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". E' altresì disposta, da parte dell'Autorità competente, l'immediata cessazione dell'attività svolta in violazione delle norme in materia di impatto acustico.

Nel caso in cui l'attività principale sia esercitata nell'ambito di un'attività imprenditoriale, ovvero non rivesta finalità assistenziali e/o di mutuo soccorso, politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, ma assuma contenuto diverso, l'autorità comunale ordina la chiusura immediata del circolo privato: trovano applicazione le sanzioni di cui agli artt. 68 e 80 TULPS.

L'assenza, ovvero il venir meno dei requisiti di natura edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e, inoltre, l'inosservanza delle disposizioni di cui al citato D.P.R. 01 agosto 2011 n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 21 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122" e del D.lgs n. 81/08 "Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro"; comporta la chiusura immediata del locale.

Art. 27 - Norme transitorie e finali

I Circoli privati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che svolgono attività di somministrazione e complementari, adeguano, se necessario, le predette attività alle disposizioni di cui al presente regolamento.

Entro il termine di mesi 6 (sei) dall'entrata in vigore del presente regolamento i circoli esistenti dovranno uniformarsi presentando la documentazione aggiornata rispetto ai seguenti elementi:

- 1) ELENCO CARICHE SOCIALI;
- 2) ELENCO SOCI;
- 3) SORVEGLIABILITA' DEI LOCALI;
- 4) RELAZIONE E MODELLO INQUINAMENTO ACUSTICO;
- 5) EVENTUALE DELIBERA CONDOMINIO;
- 6) PUBBLICITA' INTERNA ED ESTERNA AL CIRCOLO;
- 7) COPIA AGIBILITA' DEI LOCALI;
- 8) PLANIMETRIA DEI LOCALI CON INDICAZIONE DEL 40% PER LA SUPERFICIE DI PREPARAZIONE E SOMMINISTRAZIONE;
- 9) COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO OVE NON PRESENTATA;
- 10) COPIA DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO REGOLARMENTE AGGIORNATO;
- 11) BILANCIO ANNUALE RENDICONTO;
- 12) DICHIARAZIONE DI AFFILIAZIONE E/O DI NON AFFILIAZIONE AD ENTI NAZIONALI RICONOSCIUTI.

Decorso infruttuosamente il predetto termine di mesi 6 (sei), è ordinata l'immediata cessazione dell'attività di somministrazione e/o dell'attività complementare effettuata in violazione della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, troveranno applicazione il D.P.R. n. 235/01, la Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i., il R.D. 773/31 (T.U.L.P.S.) ed il relativo Regolamento di attuazione (laddove non contrastanti col predetto D.P.R. n. 235/01), nonché la D.G.R. N. 49/21 del 28.11.2006.